

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6181 del 06/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 689 del 17/03/2014 Prot. Prov.le 28713/2014 per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e imbottigliamento vino sito in Forlì, Via G. Vassura n. 19
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6379 del 06/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 689 del 17/03/2014 Prot. Prov.le 28713/2014 per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e imbottigliamento vino sito in Forlì, Via G. Vassura n. 19**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 689 del 17/03/2014 Prot. Prov.le 28713/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. GRUPPO CEVICO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC. COOP. AGRICOLA con sede legale in Lugo (RA), Via Fiumazzo n. 72 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 94376 del 09/12/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e imbottigliamento vino, sito in Forlì – Via G. Vassura n. 19.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 18/03/2014;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'Allegato A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/04/2021, acquisita al Prot. Com.le 41458 e da Arpae al PG/2021/59629 del 19/04/2021, da **TERRE CEVICO SOC. COOP. AGRICOLA** nella persona del legale rappresentante, avente sede legale in Comune di Lugo (RA), Via Fiumazzo n. 72 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (modifica sostanziale);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.lgs. 152/06 (nuovo titolo abilitativo).

**Tenuto conto** che con l'istanza di modifica sopra riportata la Ditta ha comunicato la variazione della ragione sociale da *“GRUPPO CEVICO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC. COOP. AGRICOLA”* a *“TERRE CEVICO Soc. Coop. Agricola”*;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 52262 del 17/05/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/77143, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

**Atteso** che con la stessa Nota, sono stati altresì richiesti chiarimenti in merito alla tipologia di emissioni da ricomprendere nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa;

**Considerato** che in data 19/05/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 53953 e da Arpae al PG/2021/79121;

**Tenuto conto** che con la documentazione integrativa presentata la ditta ha confermato di voler ricomprendere in AUA il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

**Atteso** che, alla luce della richiesta del nuovo titolo abilitativo richiesto, i tempi del procedimento sono ripartiti a far data del 19/05/2021 e che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende dunque i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (modifica sostanziale);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/06 (nuovo titolo abilitativo).

**Dato atto** che, trattandosi di una prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 55884 del 24/05/2021 acquisita da Arpa e al PG/2021/81796 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Atteso** che in data 10/06/2021, con nota Prot. Com.le 63556 acquisita da Arpa e al PG/2021/92860 del 14/06/2021, il SUAP ha riavviato i tempi del procedimento con contestuale richiesta integrazioni;

**Visto** che in data 24/08/2021, a seguito di concessione proroga, la ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 88819 e da Arpa e al PG/2021/131645 del 25/08/2021;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 127056 del 02/12/2021, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, acquisito da Arpa e al PG/2021/186140, ove vengono proposte modifiche ed integrazioni all'ALLEGATO A vigente;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/11/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 93120 del 08/09/2021, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, acquisto al PG/2021/138310;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **volturare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 689 del 17/03/2014 Prot. Prov.le 28713/2014 ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. GRUPPO CEVICO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC. COOP. AGRICOLA con sede legale in Lugo (RA), Via Fiumazzo n. 72 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 94376 del 09/12/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e imbottigliamento vino, sito in Forlì – Via G. Vassura n. 19." rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 18/03/2014, **in favore di TERRE CEVICO SOC. COOP. AGRICOLA, avente sede legale in Comune di Lugo (RA), Via Fiumazzo n. 72 (C.F./P.IVA00072240393);**

- **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale succitata, come segue:

- sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO A bis, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria;
- introduzione dell'ALLEGATO B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO C "Impatto acustico" ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95, parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex

art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **VOLTURARE** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 689 del 17/03/2014 Prot. Prov.le 28713/2014 ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. GRUPPO CEVICO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC. COOP. AGRICOLA con sede legale in Lugo (RA), Via Fiumazzo n. 72 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 94376 del 09/12/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione e imbottigliamento vino, sito in Forlì – Via G. Vassura n. 19." rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 18/03/2014, **in favore di TERRE CEVICO SOC. COOP. AGRICOLA nella persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Comune di Lugo (RA), Via Fiumazzo n. 72 (C.F./P.IVA 00072240393).**

2. Di **AGGIORNARE**, la sopracitata Determinazione come segue:

- sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO A bis, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria;
- introduzione dell'ALLEGATO B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO C "Impatto acustico" ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95, parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 689 del 17/03/2014 Prot. Prov.le 28713/2014.

4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 689 del 17/03/2014 Prot. Prov.le 28713/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA****PREMESSA**

- La Ditta TERRE CEVICO SOC. COOP. AGRICOLA con nota acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 41458 del 16.04.2021 ha presentato istanza di modifica dell'AUA: Determinazione n°689 del 17/03/2014 dal Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forli-Cesena;
- Considerato che la modifica consiste nell'aumento della portata di scarico da 40.000 mc/anno a 50.000 mc/anno e nella variazione del limite di emissione per il parametro Fosforo $\leq$ 30 mg/l a fronte del limite attuale pari a 10 mg/l.
- Viste le integrazioni fornite dalla ditta ed acquisite al P.G. 88819 del 24.08.2021;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA acquisito al P.G. 94820 del 13.09.2021 da cui si evince:
  - di concedere l'aumento della portata di scarico fino a 50.000 mc/anno e di rivedere contestualmente alcune deroghe in essere (BOD5, Solidi Sospesi Totali) al fine di renderle coerenti con i valori riscontrati nelle verifiche analitiche, eseguite nell'ambito del piano controlli Hera;
  - di non poter concedere la deroga al limite di emissione per il parametro Fosforo, considerati gli alti volumi di scarico in gioco ed al fine di preservare la funzionalità di reti e impianti di recapito.
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

**PRESCRIZIONI**

Le modifiche richieste sono autorizzate, secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	TERRE CEVICO SOC. COOP. AGRICOLA nella persona del Legale rappresentante pro-tempore
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	via Vassura Giannetto,19
- Destinazione dell'insediamento:	Lavorazione e imbottigliamento vino

- Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali
- Potenzialità dell'insediamento	50.000mc/anno – 137 mc/giorno
- Recettore dello scarico:	Fognatura nera 'tipo A'
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasche di decantazione

2) E' ammesso l'aumento della portata di scarico fino a **50.000 mc/anno**. Le portate istantanee massime dovranno rispettare i seguenti limiti: **137 mc/giorno - 5,7 mc/h - 2 l/sec**.

3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

**BOD5<=3000 mg/l;**

**COD<=4000 mg/l;**

**Solidi sospesi Totali<=600 mg/l.**

4) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di una portata di scarico non superiore a 50.000 mc/anno. **Ogni quattro anni**, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare ad ARPAE, HERA e Comune di Forlì, una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta **la taratura certificata del misuratore di portata allo scarico** almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento). Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera che provvederà alla prevista piombatura, qualora necessaria.

6) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Determinazione n. 689 del 17.03.2014.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 689 del 17/03/2014 prot. n. 28713/2014, rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 18/03/2014 P.G.N. 22233, relativa alla sola autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la ditta ha chiesto di ricomprendere anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, per le seguenti emissioni:

- emissioni E1 e E2 provenienti da due caldaie ad uso civile (400 kW cad., a metano);
- emissione E3 "Produzione vapore" proveniente da una caldaia ad uso produttivo (1.395 kW, a metano);
- emissione E4 proveniente dal laboratorio analisi.

Con la medesima istanza di modifica sopra riportata la Ditta ha comunicato la variazione della ragione sociale da "GRUPPO CEVICO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC. COOP. AGRICOLA" a "TERRE CEVICO Soc. Coop. Agricola", allegando la visura camerale aggiornata.

Trattandosi di una prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota P.G.N. 55884 del 24/05/2021 acquisita al protocollo PG/2021/81796, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla emissioni oggetto di modifica i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- le emissioni E1 e E2 sono relative ad impianti termici civili (n. 2 caldaie "Veissmann", 400 kW cad., a metano), con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;
- emissione E3 "Produzione vapore" (1.395 kW, a metano)

- trattasi di emissione derivante da un impianto termico ad uso esclusivamente produttivo, la cui potenza termica supera 1 MW e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e relativo punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, è sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - trattasi altresì di un "medio impianto di combustione nuovo" ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nello specifico la definizione riportata all'art. 268 comma gg-bis) punto 2). Il Dlgs 152/06 così modificato, all'art. 273-bis, introduce una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi a cui i medi impianti di combustione nuovi sono assoggettati da subito;
  - dovranno essere rispettati i valori limite di seguito riportati, indicati al punto 1.3 terza tabella "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%" della Parte III dell'Allegato I alla Parte V dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
 

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
  - Il medesimo punto 1.3 terza tabella prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati "in caso di utilizzo di gas naturale";
  - la Ditta pertanto dovrà effettuare i monitoraggi alle emissioni per il solo inquinante "ossidi di azoto", sia in fase di messa a regime sia nei successivi monitoraggi periodici annuali.
- l'emissione E4 (laboratorio analisi) non è sottoposta ad autorizzazione in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi (cioè entro il giorno 01/11/2021) equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 16/04/2021 P.G.N. 41458, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE N. E4 – LABORATORIO ANALISI**

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E1 – CALDAIA VEISSMANN (400 kW, a metano)**

**EMISSIONE E2 – CALDAIA VEISSMANN (400 kW, a metano)**

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle

emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

#### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dallo stabilimento di lavorazione e imbottigliamento vino sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### EMISSIONE E3 – CALDAIA PRODUZIONE VAPORE (1,395 MW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per le polveri totali e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di gas naturale.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E3 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E3, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E3**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per il solo parametro "Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>") e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla Ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei

certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E3** (per il solo parametro "Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA e successiva integrazione P.G. 88819/21 contenente la valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Tecnico competente in acustica inerente l'inserimento di nuova caldaia sul lato Ovest del capannone e che l'introduzione di tale nuovo impianto comporterà la creazione di una nuova sorgente sonora rappresentata dal camino di uscita in copertura, il quale però sarà dotato di un silenziatore fonoassorbente;

Atteso che i risultati ottenuti dall'elaborazione previsionale tramite software hanno dimostrato che l'inserimento del nuovo impianto non produrrà in nessun caso superamenti né dei limiti assoluti né di quelli differenziali presso i ricettori abitativi limitrofi;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI**

1. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore, ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**